

COMUNE DI CALABRITTO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA

Prot. N. 1877 del 20 MAG 2020

N. 29 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Categoria	Classe

OGGETTO: Misure organizzative per il contenimento dell'emergenza da Covid -19.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al:

SERVIZIO:

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- _____
- _____

L' anno **DUEMILAVENTI** addì diciannove del mese di maggio alle ore 13,00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunita la Giunta Comunale.

UFFICIO:

- Di Gabinetto del Sindaco
- _____

Eseguito l'appello, risultano:

N	COGNOME E NOME		PRES	ASS.
1	CENTANNI	Gelsomino	X	
2	MORETTO	Antonio	X	
3	DI POPOLO	Giacomo		X

FASCICOLO

Calabritto, Li, _____

Il Segretario Comunale

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Ida Tascone. Il Sig. Gelsomino Centanni nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato.

Per Ricezione:

(firma leggibile)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Misure organizzative per il contenimento dell'emergenza da Covid -19.

Pareri resi ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio _____



B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-

Il Responsabile del Servizio _____



CALABRITTO 19.5.2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 tra le disposizioni relative all' "Emergenza Coronavirus" stabilisce che le Amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, possano privilegiare le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, ivi compresa la modalità di "lavoro agile" disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. n.81/2017;

che le prime indicazioni fornite con Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 ("Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020") del Ministro per la Pubblica Amministrazione, confermano la possibilità prevista dal Decreto Legge;

che la circolare n. 1/2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa) - indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 - in seguito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevede ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile;

che il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 introducendo "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" prevede - all'art. 1 - lettera n) -che: "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo testualmente prevede "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

che la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" prevede espressamente in tema di svolgimento dell'attività amministrativa che:

"Le ulteriori misure adottate per l'intero territorio nazionale con il DPCM 17.05.2020 sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro flessibile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale/p.o. in funzione del proprio ruolo di coordinamento.";

che l'articolo 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella legge 27 aprile n.25) prevede che:

"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.".

RILEVATO

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 introducendo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." Prevede all'articolo 1 lettere gg) e ii) che:

"gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2";

che la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni." prevede che:

"Nell'ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase due2, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18

del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.”.

CONSIDERATO

- tuttavia che la medesima direttiva afferma:

“Le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento”.

- Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 e le successive introdotte con il DPCM 17.05.2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.
- In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 17 maggio 2020 e dalle future misure normative.”.

- altresì che la medesima direttiva prevede:

nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.

AFFERMATA la volontà di questa amministrazione di rivedere le attività indifferibili e quelle da rendere in presenza, ampliando il novero di quelle individuate tali in prima battuta;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale con la quale questa amministrazione aveva individuato le attività indifferibili da rendere in presenza;

ACCERTATO

che la medesima direttiva n. 3/2020 impone alle amministrazioni “...Ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”.

che la direttiva più volte citata prevede che “[...]le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>”).”.

AFFERMATA,

pertanto, la necessità di rivedere le attività indifferibili e quelle da rendere in presenza, ampliando il novero rispetto a quelle indicate in prima battuta in considerazione della precedente organizzazione e della attuale direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla necessità di:

- garantire le medesime attività e servizi resi alla popolazione nella fase della gestione dell'emergenza della pandemia;
- assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad garantire comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
- assicurare che la modalità organizzativa e gestionale volta al potenziamento del ruolo propulsivo dell'ente sia compatibile con la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis e seg. del TUEL;

- Con voti unanimi

DELIBERA

1. fare proprio quanto detto in premessa;
2. dare atto che questa amministrazione intende rivedere le attività indifferibili e quelle da rendere in presenza, ampliando il novero di quelle individuate tali in prima battuta ispirandosi ai seguenti criteri:
 - a. la gestione dell'emergenza ancora in corso non interessa esclusivamente la situazione emergenziale in atto finalizzata a fornire la necessaria assistenza alla popolazione nonché il supporto amministrativo per l'adozione degli atti finalizzati a fronteggiare le criticità relative, ma anche la cura e la predisposizione di quanto necessario per consentire all'ente di essere in grado di dare tutte le risposte alle esigenze che verranno poste dai cittadini, una volta superata la fase emergenziale acuta sanitaria, per fare fronte alla tangibile crisi sociale ed economica che si prospetta all'orizzonte;
 - b. la gestione del contenimento del contagio nella cosiddetta fase 2, volta a garantire la ripresa dell'attività economica e sociale educando la popolazione a nuovi criteri di sicurezza necessari per la tutela della salute pubblica, deve assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante, tale da ad garantire comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, rafforzando in testa all'ente locale il ruolo di propulsore della ripresa;
 - c. assicurare che la modalità organizzativa e gestionale volta al potenziamento di questo ruolo sia compatibile con la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. di individuare alla luce di quanto detto le ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza come segue:
 - a. SETTORE AMMINISTRATIVO
 - Servizi demografici;
 - Servizi sociali
 - Servizio di contrasto alla povertà;
 - Servizio scuola, limitatamente all'erogazione dei buoni libri;
 - Segreteria generale;
 - Le rimanenti attività sono rimesse all'organizzazione della direzione in virtù della capacità organizzativa del responsabile come già indicato nelle precedenti deliberazioni seguendo le indicazioni di cui al successivo punto 4;
 - b. SETTORE FINANZIARIO
 - Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti;
 - Tributi ed entrate patrimoniali in genere;

- Si rimette l'organizzazione della direzione alla capacità organizzativa del responsabile, considerando la necessità di garantire l'emissione dei mandati, nel rispetto dell'ordinario principio cronologico, e la particolare cura della predisposizione dei documenti finanziari da approvare;

c. SETTORE TECNICO

- Le attività e i servizi dei Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzione, Infrastrutture a rete sono da considerarsi indifferibili e da rendersi in presenza;
 - Servizi cimiteriali
 - Servizio nettezza urbana;
 - Si rimette l'organizzazione della direzione limitatamente al servizio Valorizzazione del Patrimonio e le attività amministrative dei LL.PP. alla capacità organizzativa del responsabile, considerando la necessità di garantire l'emissione dei provvedimenti, le procedure di affidamento degli appalti e le rendicontazioni dei lavori;
4. di dare atto della volontà di ritenere come attività indifferibili da rendere in presenza le prestazioni lavorative da rendere da parte dei responsabili e della C.O.C. in quanto ancora più strettamente legate a gestire l'emergenza come in precedenza indicato e descritto, nonché a gestire la fase attuale di ripartenza delle attività economiche e sociali, rimettendo l'attuazione di questa volontà alla capacità organizzativa dei responsabili di posizione organizzativa;
 5. di incaricare i responsabili di prevedere previa condivisione con il Segretario comunale ipotesi di lavoro flessibile per i servizi indifferibili individuati da questa amministrazione da rendere in presenza con il coordinamento di ciascun responsabile;
 6. le attività indifferibili da rendere in presenza con le modalità già individuate con le precedenti ordinanze del 16.03.2020 e del 04.05.2020 sono svolte secondo il normale orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, fino alla data del 31.07.2020, demandando ai responsabili di posizione organizzativa di coordinare la presenza del personale in servizio in modalità flessibile, il quale a turno sarà presente in ufficio durante il consueto orario di lavoro di 36 ore;
 7. di confermare la volontà di incaricare il Segretario comunale e tutti i responsabili dell'ente, per le attività che non si ritengono oggetto di lavoro flessibile, di adottare se ed in quanto compatibili con le direttive indicate, e, quindi, al di là delle attività indifferibili indicate in precedenza, strumenti alternativi, finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo o di istituti analoghi, nonché l'utilizzo delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro o soluzioni organizzative, finalizzate ad evitare lo spostamento dei dipendenti pubblici tra gli uffici, o assembramenti in fase di preparazione alla prestazione lavorativa, come lo slittamento degli orari di servizio;
 8. di demandare al responsabile del Settore tecnico, di concerto con il Segretario comunale di predisporre un protocollo operativo sanitario volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori da condividere con le organizzazioni sindacali ponendo al dovuta attenzione ai seguenti temi:
 - vigilanza che consenta l'ingresso dei cittadini in forme contingentate all'interno degli uffici;
 - fornitura a tutti i dipendenti dei dispositivi individuali di sicurezza (mascherine) adeguate al tipo di impatto esterno che ha la prestazione lavorativa;
 - costante sanificazione degli ambienti di lavoro da garantire con prodotti in linea con quelli indicati dai documenti sovra ordinati e saltuaria disinfezione degli stessi;

- fornitura di pannelli divisorii nell'organizzazione del lavoro da rendere quando la prestazione lavorativa comporta il contatto con il pubblico;
 - previsione di idonee misure organizzative, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>);
9. di incaricare il responsabile del Settore tecnico di realizzare un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.
 10. di trasmettere la presente al servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, nonché al medico incaricato della sorveglianza sanitaria.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Gelsomino Centanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Ida Tascone)

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, 12 0 MAG 2020 Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Tascone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

N. 331 Rep Pubbl

Certifico lo sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Calabritto li, 12 0 MAG 2020 Il Responsabile del Servizio (Moretto Antonio)

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)**

Si da atto che la presente deliberazione viene inclusa, ai sensi del 36° comma, art. 17, L. 15.05.97, n° 127, nell'elenco trasmesso - oggi - giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Calabritto li, 12 0 MAG 2020 Il Responsabile del Servizio (Moretto Antonio)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)**

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del settore delle pubblicazioni, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune, e pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267

Calabritto li, 12 0 MAG 2020 Il Responsabile del Servizio (Moretto Antonio)